



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1209

Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del
festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

Indice

1. DDL S. 1209 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1209	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 225(pom.) del 01/07/2025	11
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 228(pom.) del 09/07/2025	16
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 231(ant.) del 16/07/2025	20
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 245(pom.) del 10/09/2025	31
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 247(pom.) del 17/09/2025	33
1.4. Trattazione in consultiva	35
1.4.1. Sedute	36
1.4.2. Resoconti sommari	37
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	38
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102(pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2025	39
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	41
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442(ant.) del 24/09/2025	42
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025	48
1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456(pom.) del 15/10/2025	54

1. DDL S. 1209 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1209

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

Titolo breve: *festivalfilosofia*

Iter

17 settembre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1209

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Vincenza Rando \(PD-IDP\)](#)

Cofirmatari

[Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#) , [Andrea Crisanti \(PD-IDP\)](#) , [Francesco Verducci \(PD-IDP\)](#) , [Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#) , [Lorenzo Basso \(PD-IDP\)](#) , [Susanna Lina Giulia Camusso \(PD-IDP\)](#) , [Graziano Delrio \(PD-IDP\)](#) , [Michele Fina \(PD-IDP\)](#) , [Annamaria Furlan \(PD-IDP\)](#) , [Francesco Giacobbe \(PD-IDP\)](#) , [Nicola Irto \(PD-IDP\)](#) , [Francesca La Marca \(PD-IDP\)](#) , [Simona Flavia Malpezzi \(PD-IDP\)](#) , [Daniele Manca \(PD-IDP\)](#) , [Andrea Martella \(PD-IDP\)](#) , [Antonio Nicita \(PD-IDP\)](#) , [Tatjana Rojc \(PD-IDP\)](#) , [Filippo Sensi \(PD-IDP\)](#) , [Valeria Valente \(PD-IDP\)](#) , [Ylenia Zambito \(PD-IDP\)](#) , [Sandra Zampa \(PD-IDP\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 agosto 2024**; annunciato nella seduta n. 214 del 1 agosto 2024.

Classificazione TESEO

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI, MODENA, CARPI, SASSUOLO

[Articoli](#)

CONSORZI (Art.1), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#) (dato conto della nomina il 9 luglio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#)

in sede redigente il 19 settembre 2024. Annuncio nella seduta n. 222 del 19 settembre 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1209

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RANDO** , **D'ELIA** , **CRISANTI** , **VERDUCCI** , **ALFIERI** , **BASSO** , **CAMUSSO** , **DELRIO** , **FINA** , **FURLAN** , **GIACOBBE** , **IRTO** , **LA MARCA** , **MALPEZZI** , **MANCA** , **MARTELLA** , **NICITA** , **ROJC** , **SENSI** , **VALENTE** , **ZAMBITO** e **ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2024

Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival *filosofia* di Modena, Carpi e Sassuolo

Onorevoli Senatrici e Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di riconoscere il « festival *filosofia* » di Modena, Carpi e Sassuolo, che dal 2001 si svolge annualmente in un fine settimana di metà settembre e che gode anche dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, quale manifestazione di « interesse nazionale ». Questo *festival* contribuisce alla diffusione del pensiero filosofico e al dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale e culturale, si tiene nelle piazze pubbliche, nei cortili, nei centri storici e nei siti monumentali delle tre città, e mira a creare un ambiente di riflessione e incontro che arricchisce la vita delle comunità locali e dei loro visitatori.

Il « festival *filosofia* » offre una vasta gamma di eventi come lezioni magistrali, vero cuore del programma, mostre, installazioni, concerti, spettacoli, rassegne cinematografiche, sperimentazioni con l'intelligenza artificiale e laboratori per bambini e ragazzi. Alle lezioni magistrali partecipano illustri pensatori contemporanei, italiani e stranieri, che presentano le loro tesi e rispondono alle domande del pubblico. A queste si aggiunge il *format* delle lezioni dei classici, in cui eminenti studiosi commentano opere fondamentali della storia del pensiero occidentale.

Fino ad oggi, il *festival* ha ospitato 494 studiosi di fama internazionale, tra cui Enzo Bianchi, Jeremy Rifkin, Marc Augé, Zygmunt Bauman, Stefano Rodotà, Remo Bodei, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti e Massimo Recalcati.

Ogni edizione del *festival* è impostata su un tema centrale, racchiuso in una parola-chiave che rinvia a questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della condizione contemporanea. Tra i temi trattati si annoverano felicità, bellezza, comunità, fortuna, macchine, libertà e giustizia. Nel 2024, il *festival* raggiungerà la sua ventiquattresima edizione con il tema « psiche », tentando di ricostruire criticamente la condizione del Sé in un'epoca di estrema individualizzazione.

Il « festival *filosofia* » ha registrato oltre tre milioni di presenze nelle sue ventitré edizioni, con un significativo incremento di partecipazione: dai 34.000 visitatori della prima edizione del 2001 ai 178.000 dell'edizione del 2023. Il programma del *festival* è cresciuto notevolmente, passando da 98 iniziative nella prima edizione a 263 nella ventitreesima. Questa manifestazione ha importanti ricadute non solo sociali e culturali, ma anche economiche, offrendo occasioni di formazione e conversazione alle comunità cittadine e ai loro avventori.

Nel 2009 è stato costituito il Consorzio per il « festival *filosofia* », di cui sono soci il comune di Modena, il comune di Carpi, il comune di Sassuolo, la provincia di Modena, la fondazione Collegio San Carlo, la Fondazione di Modena e la fondazione Cassa di risparmio di Carpi. Il Consorzio ha lo scopo di progettare e organizzare la manifestazione ed è sostenuto da una rete di *sponsor*.

L'organizzazione del *festival* è coadiuvata da un Comitato scientifico di carattere internazionale, responsabile della supervisione scientifica dei progetti e della proposta di soluzioni culturali.

Con il presente disegno di legge si intende favorire la promozione e la valorizzazione culturale del « festival*filosofia* », che rappresenta una significativa occasione di partecipazione della comunità civile e un'importante iniziativa culturale ed educativa, riconoscendo la sua rilevanza nazionale e internazionale.

Auspichiamo quindi una rapida approvazione di questo disegno di legge per garantire la continuità e lo sviluppo di un evento che arricchisce culturalmente ed economicamente tutto il Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di tutela e promozione del proprio patrimonio culturale, riconosce quale patrimonio di interesse nazionale il « festival*filosofia* » di Modena, Carpi e Sassuolo, di seguito denominato « *festival* », e come meritevoli di finanziamento le iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento, organizzate nell'ambito del *festival* medesimo.
2. La realizzazione del *festival* è affidata al Consorzio per il « festival*filosofia* », ente promotore senza scopo di lucro, il cui funzionamento è disciplinato da statuto.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58444

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 225(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo, specificando che esso, composto di sette articoli, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 giugno 2025.

Dà conto in primo luogo dell'articolo 1, il cui comma 1 modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti. Il comma 2 autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 3 dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Fa indi menzione dell'articolo 2, che, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali, nell'ambito alla riorganizzazione degli stessi, dispone la proroga degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La disposizione prevede, inoltre, che per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che, al comma 1, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro l'anno 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo. Nel dettaglio, esso elimina la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di uno fra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, *master* universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Inoltre, il comma in esame elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui

devono essere articolate dette procedure concorsuali. Pertanto, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale. Il comma 3 aumenta da otto a nove il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il comma 5 incrementa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale - anche estraneo alla pubblica amministrazione - degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero.

Menziona, quindi, l'articolo 4, che proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN), nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, dal 31 luglio al 31 dicembre 2025, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo. Fa presente che l'articolo 5, costituito da un solo comma, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime Regioni.

Segnala, inoltre, l'articolo 6, concernente l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costitutesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta - "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale". Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino - sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico - i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

Accenna, infine, all'articolo 7, il quale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, incaricato di definire la programmazione dei lavori, appena conclusasi. In tale sede, con riferimento al disegno di legge n. [1553](#) (Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute), in relazione all'avvio di un ciclo di audizioni già deliberato nella precedente riunione, è stato fissato un termine per la trasmissione alla Presidenza dei nominativi dei soggetti da audire, nel numero massimo di tre per ciascun Gruppo, per le ore 21 di questa sera. Si è inoltre convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al medesimo provvedimento per le ore 12 di venerdì 11 luglio.

L'Ufficio di Presidenza, poi, con riguardo al disegno di legge n. [1547](#) (Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di

spettacolo), ha fissato per le ore 13 di giovedì 3 luglio il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, mentre, con riferimento al disegno di legge n. [1518](#) (Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario), ha stabilito di svolgere un ciclo di audizioni e ha contestualmente fissato per le ore 12 di lunedì 7 luglio il termine per l'indicazione di soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo.

Infine, sono stati calendarizzati il disegno di legge n. [1209](#) (Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo) e il disegno di legge n. [1112](#) (Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1547\)](#) *Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo*

(Esame e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso è diretto a prorogare il termine stabilito dall'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo.

Fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il suddetto termine, in scadenza il 18 agosto 2025, sia prorogato al 31 dicembre 2026, mentre l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge di proroga.

Chiarisce, quindi, sulla base della relazione illustrativa, che si tratta di un'ulteriore proroga, necessaria alla luce della complessità della materia, la quale si aggiunge a quella da ultimo disposta con legge n. 119 del 2024, esaminata dalla Commissione lo scorso anno (A.S. 1185), che aveva differito il termine per l'esercizio delle deleghe di ulteriori dodici mesi (passando da ventiquattro a trentasei mesi).

Ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, ai sensi della quale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, vale a dire entro il 18 agosto 2024, sono adottati i decreti legislativi aventi ad oggetto, innanzitutto, il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un «codice dello spettacolo». La predetta delega - precisa il relatore - è finalizzata a conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa. È altresì volta a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente (articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022).

Si prevede, altresì, l'adozione di: un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022); un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5, della legge n. 106 del 2022); un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo (articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022), a cui il Governo ha già dato attuazione con il decreto legislativo n. 175 del 2023, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo".

Tenuto conto dell'imminente scadenza della delega, auspica conclusivamente una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato conto del parere non ostativo con osservazione della Commissione

affari costituzionali, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene nel dibattito il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale prende atto con rammarico che l'ulteriore proroga oggetto del provvedimento in esame vanifica ancora una volta le promesse, in diverse occasioni pubblicamente fatte da parte di autorevoli esponenti del Governo in carica, in merito a una tempestiva adozione del codice dello spettacolo.

Esprime, infine, la sua preoccupazione per i ritardi frapposti nell'affrontare tematiche urgenti e di grande rilievo per il settore.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), dopo aver ricordato le aspre critiche formulate dal Gruppo del Partito Democratico in sede di esame della frettolosa richiesta di proroga già disposta lo scorso anno, reputa imbarazzante il sopraggiungere di una ulteriore richiesta di deroga ai termini previsti. Ritiene, inoltre, che gli inadempimenti del Governo in carica di fronte ad un atto fortemente atteso e di significativo impatto sui lavoratori del settore rimarchi il fallimento del Governo medesimo e, in particolare, del Dicastero responsabile, le cui carenze, a giudizio dell'oratore, emergono con evidenza anche in altri ambiti, tra i quali menziona quello del cinema.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Ricorda infine che nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza è stato fissato per giovedì 3 luglio, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1518\) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario](#)

(Esame e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul provvedimento in titolo, premettendo che esso, composto da quattro articoli e collegato alla legge di bilancio, nasce dal lavoro di un Gruppo tecnico istituito con decreto ministeriale del 20 settembre 2024.

Chiarisce che l'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di riformare in profondità il sistema di reclutamento universitario, migliorandone qualità, trasparenza ed efficacia, in linea con le esigenze contemporanee e con gli impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Evidenzia, quindi, le finalità generali dell'intervento legislativo: promuovere la qualità e la competitività del sistema universitario italiano; rendere l'accesso alla carriera accademica più semplice, meritocratico e coerente con la produttività scientifica effettiva; aprire maggiormente il sistema ai giovani studiosi; valorizzare l'autonomia degli atenei, responsabilizzandoli nel processo di selezione del personale docente e ricercatore.

Fa presente che, in tal senso, l'iniziativa segna un superamento dell'attuale modello fondato sull'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), introdotta con la legge n. 240 del 2010, considerata oggi uno strumento burocratizzato e poco funzionale.

Individua, in particolare, alcune delle principali debolezze dell'attuale sistema di abilitazione: nell'aspettativa automatica di assunzione da parte degli abilitati, che ha snaturato la funzione selettiva dello strumento; nell'estensione del periodo di validità dell'abilitazione da quattro a dodici anni, che rende difficile verificare l'effettiva produttività scientifica nel momento della chiamata; nella duplicazione delle valutazioni: prima a livello nazionale (ASN), poi a livello locale presso i singoli atenei, con conseguente aggravio di oneri per i commissari e le università.

Passa indi a sintetizzare le principali novità introdotte dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, a partire dal superamento dell'ASN mediante un sistema di accesso alla docenza universitaria che non richiederà più il conseguimento dell'abilitazione, ma si fonderà su un'autodichiarazione del possesso dei requisiti scientifici, stabiliti in modo uniforme a livello nazionale e specifici per ciascun Gruppo scientifico-disciplinare.

Si sofferma poi sull'individuazione dei requisiti scientifici, sottolineando che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), saranno definiti i requisiti minimi per l'accesso ai concorsi (ad esempio gli indicatori di ricerca, la

partecipazione a progetti competitivi, gli incarichi internazionali).

Con riferimento alla riorganizzazione delle procedure di chiamata e valutazione, rileva che saranno le università a verificare la sussistenza dei requisiti nel momento della selezione. Inoltre, le commissioni giudicatrici saranno rinnovate nella composizione e nelle modalità di nomina. Si prevede altresì l'adozione di linee guida per la valutazione periodica dei vincitori delle procedure di chiamata, anche ai fini del riparto delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università.

Per quanto concerne la riforma della selezione dei ricercatori a tempo determinato, segnala che: la selezione avverrà tramite commissione locale; i criteri di valutazione verranno aggiornati con riferimento al nuovo sistema dei requisiti scientifici; è previsto il superamento del vincolo del possesso dell'ASN anche per la chiamata nel ruolo di professore associato.

In merito agli incentivi per politiche di reclutamento virtuose, fa menzione dell'introduzione di criteri premiali nel calcolo del FFO e dei contributi per le università non statali, destinati agli atenei che adottano politiche qualitative nella selezione.

In materia di mobilità interuniversitaria e internazionale, oggetto dell'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che viene formalmente prevista una procedura di mobilità orizzontale, con trasferimento del personale docente e delle relative risorse tra sedi universitarie diverse. Inoltre, il Ministro potrà destinare risorse *ad hoc* del FFO per incentivare la mobilità, anche dall'estero. Le chiamate di studiosi stranieri o di chiara fama non saranno penalizzate da eventuali meccanismi di riduzione del fondo.

Fa cenno, infine, alle disposizioni transitorie e finanziarie, recate, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4, in base alle quali le procedure di ASN già avviate continueranno a svolgersi secondo la normativa vigente fino all'entrata in vigore della nuova legge e viene garantita l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Conclude osservando che il disegno di legge in titolo rappresenta una riforma organica e strategica del sistema universitario italiano, orientata alla qualità e alla semplificazione. Supera un modello percepito come inefficace, responsabilizza gli atenei, valorizza il merito e apre nuove possibilità di mobilità e di selezione più trasparente. Al tempo stesso, mantiene l'attenzione sul rigore scientifico e sulla coerenza con gli *standard* internazionali, anche grazie al coinvolgimento di ANVUR e CUN.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 228(pom.) del 09/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025

228^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo. Tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare lo svolgimento della discussione generale.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1120\)](#) *Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare alle ore 12 di lunedì 14 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Ricorda infine che, come stabilito in precedenza, eventuali ordini del giorno ed emendamenti potranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 11 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso, composto di un unico articolo, è diretto a riconoscere il Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo quale patrimonio di interesse nazionale, nonché a riconoscere come meritevoli di finanziamento le iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento, organizzate nell'ambito del festival medesimo (comma 1).

Ricorda che il suddetto Festival si svolge annualmente, dal 2001, in un fine settimana di metà settembre, nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo, nelle quali sono allestiti spazi aperti, comuni e diffusi di formazione e di conversazione.

Sottolinea che il Festivalfilosofia contribuisce alla diffusione del pensiero filosofico e al dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale e culturale, arricchendo in modo significativo la vita delle comunità locali e dei loro visitatori.

Specifica poi che esso offre una vasta gamma di eventi: lezioni magistrali, tenute da illustri pensatori contemporanei, italiani e stranieri, che rappresentano il vero cuore del programma, ma anche mostre, installazioni, concerti, spettacoli, rassegne cinematografiche, sperimentazioni con l'intelligenza artificiale e laboratori per bambini e ragazzi.

Ogni edizione del Festival - prosegue la relatrice - è impostata su un tema centrale, espresso con una parola-chiave (ad esempio felicità, bellezza, libertà, giustizia), che rinvia a questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della storia contemporanea.

Fa presente che nel 2009 è stato costituito il Consorzio per il Festivalfilosofia, cui è affidato il compito di progettare e organizzare la manifestazione. Il Consorzio è affiancato, nell'organizzazione del Festival, da un Comitato scientifico di carattere internazionale, responsabile della supervisione scientifica dei progetti e della proposta di soluzioni culturali.

Conclude facendo riferimento al comma 2 dell'unico articolo del disegno di legge in esame, che affida la realizzazione del Festival al suddetto Consorzio, sancendone legislativamente la natura di ente promotore senza scopo di lucro, il cui funzionamento è disciplinato da statuto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Discussione del disegno di legge n. 1508, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 852 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sede di avvio della discussione del disegno di legge n. 1508, fa preliminarmente presente di non aver proceduto d'ufficio all'abbinamento di tale disegno di legge, di cui era stata deliberata la calendarizzazione nel corso della riunione dell'ufficio di Presidenza dello scorso 25 giugno, con il disegno di legge n. 852, precedentemente assegnato alla 10^a Commissione permanente e in data 3 luglio nuovamente assegnato alla 7^a Commissione. Ciò in quanto quest'ultimo presenta profili significativamente più ampi rispetto all'inclusione di studenti universitari con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che investono anche i settori scolastico e lavorativo, nonché la disciplina della diagnosi dei DSA, effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale. Precisa di aver ritenuto preferibile demandare alla Commissione la decisione in merito all'abbinamento della trattazione dei due provvedimenti, facendo contestualmente presente di non

rinvenire alcuna ragione ostativa.

Invita indi la relatrice Bucalo ad illustrare i provvedimenti e a formulare una proposta in merito alla congiunzione, da sottoporre alla Commissione.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1508, a partire dall'articolo 1, che individua la finalità del provvedimento nell'adozione obbligatoria del piano didattico personalizzato universitario per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) iscritti agli atenei italiani.

L'articolo 2 definisce la nozione di «disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)», nonché quella di «piano didattico personalizzato universitario (PDP-U)».

L'articolo 3 - prosegue a relatrice - prevede che le disposizioni del disegno di legge in esame si applichino a tutte le università statali e non statali, legalmente riconosciute e operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento ai corsi di laurea *on line*, ai corsi post-laurea, ai *master* universitari e ai dottorati di ricerca.

L'articolo 4 stabilisce che il piano didattico personalizzato universitario sia adottato, su richiesta dello studente, da apposita commissione. Il piano definisce gli obiettivi di apprendimento personalizzati, nonché le modalità di svolgimento degli esami e di comunicazione tra studente, docenti e servizi di ateneo.

L'articolo 5 dispone in merito alla validità annuale, al monitoraggio e alla revisione del piano didattico personalizzato universitario.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria, destinati ai docenti, al personale amministrativo e ai *tutor*, sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali.

L'articolo 7 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria e la banca dati digitale dei piani personalizzati universitari. Demanda, altresì, ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'adozione di linee guida per l'attuazione della disposizione in esame.

L'articolo 8 - conclude la relatrice - prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un "Fondo nazionale per l'attuazione del piano didattico personalizzato".

Passando indi ad illustrare i contenuti del disegno di legge n. 852, che si compone di nove articoli, la relatrice si sofferma innanzitutto sull'articolo 1, che prevede il riconoscimento della dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia quali «DSA», disturbi specifici di apprendimento.

L'articolo 2 elenca le finalità del provvedimento inerenti all'ambito scolastico, universitario e lavorativo, alla riduzione dei disagi relazionali ed emozionali, alla preparazione degli insegnanti nel rapportarsi alle famiglie, alla diagnosi precoce e in età adulta, alla comunicazione e collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione, nonché allo sviluppo delle capacità in ambito sociale e occupazionale.

L'articolo 3 stabilisce che la diagnosi dei DSA sia effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente. Reca, inoltre, disposizioni relative agli studenti che presentino persistenti difficoltà e all'individuazione dei casi sospetti di DSA nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia. Infine, dispone circa la validità delle certificazioni e il loro rinnovo e prevede che in ogni regione sia istituito un centro per la diagnostica degli adulti.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per il sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, sono destinate alla formazione del personale in ambito scolastico, universitario e lavorativo.

L'articolo 5 reca disciplina concernente i provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, nonché le forme di verifica e di valutazione applicabili agli esami di Stato e all'università. Si prevede che tali misure siano applicate anche alle selezioni del personale in ambito lavorativo, ai concorsi pubblici, allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, allo svolgimento di prove di accesso per dottorati, master e specializzazioni, agli esami degli ordini professionali, nonché a tutte le altre forme di

valutazione concernenti l'ambito sociale, quali gli esami di teoria per la patente di guida.

L'articolo 6 prevede che siano riconosciuti orari di lavoro flessibili ai familiari, fino al primo grado, di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA, ai fini dell'assistenza alle attività scolastiche domiciliari. Le modalità di fruizione di tale flessibilità oraria sono determinate dai contratti collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 demanda a decreti ministeriali taluni profili attuativi delle disposizioni in esame

L'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province autonome sono chiamate ad attuare le disposizioni in esame entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'invito rivolto dal Presidente a valutare l'eventuale connessione delle proposte legislative appena illustrate, la relatrice concorda che il disegno di legge n. 852 presenta profili più ampi rispetto al disegno di legge n. 1508 di cui la Commissione aveva già deliberato l'avvio, in materia di inclusione di studenti universitari con DSA. Esso affronta infatti anche il tema dell'inclusione nella scuola e nel settore lavorativo, nonché la disciplina della diagnosi dei DSA, effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale.

In linea con il Presidente, anche al fine di favorire un dibattito più ampio sul tema dell'inclusione delle persone affette da DSA, ritiene comunque preferibile la congiunzione della discussione dei due disegni di legge. Ciò premesso, si riserva di svolgere ulteriori valutazioni alla luce del dibattito, nonché dei pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, in particolare di quello della Commissione 10a, competente per alcuni rilevanti contenuti del disegno di legge n. 852. Nello specifico, si riserva di proporre, al termine della discussione generale, di assumere come testo base il disegno di legge n. 1508, con l'eventuale invito ad arricchirlo, in sede emendativa, con alcune delle disposizioni recate nell'altro provvedimento o, in alternativa, di proporre la successiva disgiunzione della trattazione dei due provvedimenti.

Seguono alcune richieste di chiarimento delle senatrici [RANDO](#) (PD-IDP) e [D'ELIA](#) (PD-IDP), cui replica il [PRESIDENTE](#), il quale precisa che la proposta della relatrice Bucalo è nel senso di congiungere la discussione del disegno di legge n. 852 con quella del disegno di legge n. 1508.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice Bucalo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'avvenuta conclusione della discussione generale sull'Atto Senato n. [1553](#) e apprezzate le circostanze, avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 19, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 231(ant.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

231^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri era stata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno G/1553/1/7.

Informa che è giunto il parere della Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e di aver presentato, d'intesa con la correlatrice Bucalo, l'emendamento 2.100, al fine di recepirne la condizione (pubblicato in allegato).

Informa altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.1000 (pubblicato in allegato), diretto ad estendere a regime la norma relativa alla tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), propone di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 alle ore 10 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre di aver presentato, d'intesa con la correlatrice Bucalo, l'emendamento 2.200 (pubblicato in allegato).

Con riferimento alle declaratorie di improponibilità degli emendamenti già rese nella seduta di ieri, a seguito di ulteriori approfondimenti, comunica la riammissione dell'emendamento 2.0.2, in materia di educatori dei servizi educativi per l'infanzia, mantenendo invece ferma la declaratoria di improponibilità sui restanti emendamenti. In particolare, quanto all'emendamento 3.2 della senatrice Sbrollini, recante novella alla disciplina sulla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori universitari a tempo determinato, precisa che la materia, pur meritevole di attenzione, non può essere ricondotta né alle disposizioni, né alle finalità del provvedimento. Invita pertanto la senatrice a ripresentare tale emendamento in altra sede e, al riguardo, coglie l'occasione per ricordare che la Commissione sta esaminando il disegno di legge n. 1518 (Revisione delle modalità di accesso,

valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario), per il quale il termine per la presentazione di emendamenti è stabilito per lunedì prossimo, alle ore 12. Analogo invito è rivolto anche al senatore Verducci con riguardo all'emendamento 3.10, che incide sulla disciplina relativa al valore del titolo di dottorato di ricerca nelle procedure per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, non ritiene di poter reconsiderare la declaratoria di improponibilità, atteso che si tratta di una norma che, se approvata, non si inserirebbe in modo armonico nel provvedimento in esame, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che per la trattazione degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno occorre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, che non è ancora stata raggiunta, dispone una breve sospensione della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1112) IRTO e altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione
(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto di sedici articoli, ha ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura.

Segnala, in primo luogo, dell'articolo 1, che dispone in merito al riconoscimento del valore culturale e sociale dell'architettura e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, come bene di interesse pubblico primario.

Fa indi presente che l'articolo 2 reca le definizioni di "architettura" e di "nuovo rinascimento urbano", quale modello integrato di riqualificazione urbana. L'articolo stabilisce, altresì, che lo sviluppo e la valorizzazione dell'architettura sono finalizzati a contribuire efficacemente alla coesione sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale, nonché allo sviluppo economico regionale e locale.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che attribuisce al Ministero della cultura, in collaborazione con enti, università, istituzioni culturali e altri organismi nazionali e internazionali, funzioni e compiti di promozione dell'architettura. Tra questi figurano: la promozione della qualità dei progetti e delle opere, in particolare nell'ambito del nuovo rinascimento urbano; l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico da destinare ad attività culturali; la tutela e la valorizzazione delle opere; la promozione di eventi e manifestazioni, ivi compreso il Premio per la giovane architettura italiana, disciplinato dall'articolo 14 del disegno di legge in esame; la vigilanza sulla qualità architettonica nell'ambito degli atti e dei programmi adottati dal Ministero medesimo; la tutela, la gestione e la valorizzazione degli archivi di urbanistica e di architettura; la promozione dell'architettura a livello europeo.

Menziona, quindi, l'articolo 4, che reca disposizioni relative al Piano per l'architettura, predisposto con cadenza annuale dal Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Evidenzia che l'articolo 5 attribuisce al Ministero della cultura taluni compiti relativi al riconoscimento di progetti e opere di alta qualità, alla dichiarazione dell'importanza di opere di alto valore artistico, alle agevolazioni da destinare ai lavori di manutenzione, restauro o consolidamento di edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi edifici.

Passa indi a dar conto dei successivi articoli, a partire dall'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione per la salvaguardia e la valorizzazione delle opere dell'architettura, chiamata a svolgere funzioni di supporto al Ministero medesimo. Demanda ad apposito decreto la definizione della modalità di nomina

e di funzionamento della Commissione.

L'articolo 7 prevede che le stazioni appaltanti debbano applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee per appalti di lavori, servizi e forniture relativi a opere pubbliche di rilievo sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnico, di valore superiore a determinate soglie economiche fissate dall'articolo medesimo. Le deroghe alla suddetta disposizione devono essere approvate e motivate dall'Autorità nazionale anticorruzione, pena la nullità del bando. Riguardo allo svolgimento dei predetti concorsi di progettazione o di idee, l'articolo 8 istituisce la figura del supervisore dei concorsi mentre l'articolo 9 reca disposizioni sulle Commissioni giudicatrici.

L'articolo 10 istituisce un elenco annuale dei giovani architetti, di età non superiore a quarant'anni, vincitori di concorsi di progettazione o di concorsi di idee.

Gli articoli 11 e 12 recano disposizioni inerenti alle funzioni attribuite al Ministero della cultura dal presente disegno di legge, con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico e alla dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura.

L'articolo 13 stabilisce che il Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, e d'intesa con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio. Prevede, altresì, che le regioni e gli enti locali istituiscano corsi professionali in tali materie, anche con la costituzione di appositi cantieri-scuola.

L'articolo 14 reca la disciplina del già menzionato Premio per la giovane architettura italiana.

L'articolo 15 stabilisce che le regioni possano prevedere incentivi, anche attraverso la riduzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione, in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di nuove opere.

Fa riferimento, infine, all'articolo 16, che reca le sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 7 del disegno di legge. Precisa, in particolare, che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) verifica il rispetto degli obblighi ivi previsti e irroga le relative sanzioni. Si prevede, inoltre, che la mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione o l'affidamento del suo sviluppo a un soggetto diverso dal vincitore del concorso medesimo configuri la fattispecie di danno erariale, sanzionabile dalla Corte dei conti.

Conclude ponendo in evidenza l'ampia portata del provvedimento in esame, nonché il suo particolare rilievo nel potenziare le funzioni svolte dall'architettura nell'azione di promozione dei territori.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo nell'ordine dei lavori propone, in qualità di relatore, lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame.

La [PRESIDENTE](#) assicura che trasmetterà la richiesta al presidente Marti e, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1508\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

[\(852\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 luglio.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1209\)](#) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di

patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati n. 32 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, chiarisce che, sebbene il provvedimento sia stato approvato in prima lettura con il sostegno di tutte le forze politiche, il Gruppo del Partito Democratico, in seconda lettura, ha inteso riproporre emendamenti diretti a ripristinare le disposizioni tendenti ad estendere le condizioni della partecipazione popolare alle società sportive, che già erano state oggetto di discussione presso la omologa Commissione della Camera e in seguito non erano state accolte nel testo approvato in prima lettura per la contrarietà del Governo.

Fa riferimento, in primo luogo, all'estensione della partecipazione popolare anche alle società sportive dilettantistiche (emendamento 2.2) e all'innalzamento dall'1 al 5 per cento della quota minima del capitale nominale che l'ente di partecipazione popolare è tenuto a detenere (emendamento 2.3).

Richiama poi l'attenzione sulla proposta volta a richiedere la presenza, nello statuto o nell'atto costitutivo degli enti di partecipazione popolare sportiva, della previsione dell'adesione dell'ente locale dove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché dell'adesione di eventuali ulteriori soggetti di cui al codice del Terzo Settore (emendamento 3.7).

Fatto cenno alla necessità di garantire la trasparenza delle operazioni delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva, si sofferma sulla proposta diretta a innalzare dal 25 al 30 per cento la percentuale di utili da reinvestire nel potenziamento del settore giovanile, che introduce altresì uno specifico riferimento ai progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile (emendamento 4.4).

Menziona, infine, la proposta che ha ad oggetto il conferimento di delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di enti a di partecipazione popolare sportiva (emendamento 5.0.1), nonché l'ulteriore proposta concernente la disciplina della gestione di strutture sportive da parte dei medesimi enti (emendamento 5.0.2).

Preso atto che i rispettivi proponenti danno per illustrati i restanti emendamenti, la Presidente dichiara conclusa la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), tenuto conto che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo 10 dicembre, chiede alla Presidenza di differire il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, previsto per lunedì 21 luglio, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La [PRESIDENTE](#) riferirà al Presidente Marti la richiesta testé avanzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1553](#)

Art. 2

2.100

I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2.200

I Relatori

All'articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: "purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019";

b) al terzo periodo, le parole: "i titoli" sono sostituite dalle seguenti: "gli ulteriori titoli", e le parole: "non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022".»

2.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025-2026)

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025" sono aggiunte le parole: "e dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1120](#)

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al capitale sociale" inserire le seguenti: "e alla gestione".

1.2

[Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse impiegate, si prevede l'istituzione di un apposito registro pubblico delle partecipazioni azionarie e delle quote detenute dai sostenitori nelle società sportive, accessibile *on-line* e aggiornato periodicamente. Il registro di cui al primo periodo è curato dall'ente di controllo previsto dalla normativa, assicurando la pubblicità delle partecipazioni e prevenendo eventuali fenomeni di infiltrazione illegale o di conflitto di interessi».

1.3

[Aloisio](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e strumenti di partecipazione *on-line*, quali portali dedicati e applicazioni mobili, per facilitare l'accesso e il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei tifosi nella partecipazione azionaria e nelle decisioni strategiche delle società sportive».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«. Le società di cui alla presente lettera, laddove adottino strumenti di partecipazione digitale e trasparente, come piattaforme *on-line* di consultazione e voto, possono altresì beneficiare di agevolazioni fiscali e crediti d'imposta, al fine di incentivare la partecipazione attiva e democratica delle comunità».

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «società sportive professionistiche», inserire le seguenti: «e dilettantistiche».

Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo le parole: «società sportive professionistiche» inserire le seguenti: «e dilettantistiche».

2.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "dell'1" con le seguenti: "del 5".

2.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dei principî di trasparenza e del diritto all'accesso civico, è fatto obbligo alle associazioni e alle società sportive di cui al presente articolo di prevedere all'interno del proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, contenente tutti i dati finanziari e informazioni sui contratti di lavoro sportivo stipulati, recanti cifre e beneficiari».

2.5

[Aloisio](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società sportive soggette a partecipazione popolare sono tenute a predisporre e rendere pubblici, una volta all'anno, *report* dettagliati sull'andamento della partecipazione popolare, le operazioni sul capitale, le decisioni strategiche adottate e l'utilizzo delle risorse provenienti dalla partecipazione. Le rendicontazioni di cui al primo periodo devono essere inviate all'ente di controllo, inclusa la Corte dei conti, e rese accessibili *on-line*, in conformità ai principî di trasparenza e pubblicità».

Art. 3

3.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "enti di partecipazione popolare sportiva" inserire le seguenti: ", in conformità al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,".

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "di società o".

Conseguentemente: al medesimo comma, alinea, sopprimere le parole: "sociale o" e le parole: "o atto costitutivo";

alla lettera d), sopprimere la parola: "utili,", sostituire le parole: "fondi, riserve o capitale" con le seguenti: "fondi o riserve" e sopprimere le parole: "di soci,".

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "o della partecipazione detenuta nell'ente" con le seguenti: "sottoscritta dall'ente".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "utili o gli" nonché le parole: "utili o degli".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«e per il finanziamento di borse sportive destinate a minori in condizioni di disagio socio economico».

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: «e per il sostegno» con le seguenti: «, per il sostegno».

3.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e Centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei *club* e per immettere giovani qualificate professionalità».

3.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento".

3.10

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva, di cui al presente articolo, possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e tutti gli altri *stakeholder* pubblici e *no-profit* operanti nel territorio di riferimento della società sportiva».

3.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: "del 40 per cento rispetto".

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: "40" con la seguente: "30".

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "due".

3.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: "30" con la seguente: "10".

Art. 4

4.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "beneficiano," inserire le seguenti: "di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché."

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "50" con la seguente: "10".

4.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva;"

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "al 25 per cento degli utili" con le seguenti: "al 30 per cento degli utili".

4.6

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della società sportiva o di società alla stessa affiliate» con le seguenti: «della società sportiva o di società affiliate o terze, purché iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e operanti nello stesso territorio».

Art. 5

5.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con priorità rivolta alle realtà sportive operanti nei territori montani, rurali o svantaggiati riconosciuti dalla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

5.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili assegnati in gestione alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva;

b) quantificazione degli oneri urbanistici;

c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi

alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati."

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive."

5.0.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Gestione di strutture sportive)

1. Alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, incluse quelle soggette all'applicazione del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte."

Art. 7

7.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali."

2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 9

9.1

[Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A tutela delle aree beneficiarie di interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e al fine di rafforzare il ruolo dello Stato nella gestione delle risorse derivanti dallo scioglimento di società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si stabilisce che, in caso di scioglimento degli enti che insistono presso le suddette zone depresse, le risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione, previa comunicazione ufficiale del Dipartimento per lo sport, siano destinate a enti, associazioni o società sportive locali, riconosciute dalla federazione o ente di promozione sportiva di riferimento nel medesimo comune o, in mancanza, nello stesso territorio provinciale ovvero regionale, e solo in assenza nazionale. In particolare, le risorse devono essere assegnate preferibilmente a:

a) associazioni sportive dilettantistiche presenti nel medesimo comune o nella medesima area provinciale, appartenenti alla stessa federazione o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dallo Stato;

b) in assenza di associazioni della medesima disciplina sportiva, si conferisce priorità ad altro sport ma sempre di ente o società sportiva, con priorità a realtà con difficoltà economica, riconosciuta dal CONI o da federazioni nazionali del medesimo comune o area provinciale, allo scopo di incentivare e sostenere la cultura sportiva locale e il suo sviluppo, evitando la dispersione di risorse in realtà sportive lontane o di altre regioni».

9.2

[Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. «Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, comprensiva di dati su:

- a) numero di enti iscritti;
- b) società sportive a partecipazione popolare;
- c) utilizzo del diritto di prelazione;
- d) reinvestimento utili e finalità sociali perseguite».

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 245(pom.) del 10/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025

245^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi. In tale sede è stato deciso di istituire un Comitato ristretto sul disegno di legge n. [1518](#) (Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria), con il compito di esaminare gli emendamenti già presentati.

Con riguardo al disegno di legge n. [1209](#) (*Festivalfilosofia*), su indicazione della relatrice D'Elia, si è convenuto di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12 di venerdì 12 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. [1634](#) (decreto-legge n. 127/2025 - riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026) è stato fissato a venerdì 12 settembre, alle ore 11, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire proposte di soggetti da audire. È stato inoltre delineato il percorso di esame: la relazione illustrativa sarà svolta martedì 15 settembre, le audizioni si terranno la settimana prossima, la discussione generale avrà luogo nella settimana successiva e il termine per la presentazione di emendamenti è stato stabilito per mercoledì 24, alle ore 16. Le votazioni, se ci saranno le condizioni, avranno luogo a partire dalla settimana 29 settembre-4 ottobre.

In merito all'affare assegnato n. 896 sulle condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche, si è stabilito inoltre di fissare a martedì 16 settembre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire proposte di soggetti da audire.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

Dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana di oggi è stata avviata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che i restanti emendamenti presentati al disegno di legge in esame sono dati per illustrati.

Come già anticipato, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi è stato deciso di istituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Invita ciascun Gruppo a designare un componente per la partecipazione ai lavori del Comitato entro domani, giovedì 11 settembre, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 11 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 247(pom.) del 17/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025**

247^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Ha indi la parola la relatrice FALLUCCHI (FdI), la quale propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

I senatori Cecilia D'ELIA (PD-IDP) e PIRONDINI (M5S), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva il parere favorevole della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 290)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La relatrice COSENZA (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, specificando che esso reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2025 sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a 955.852 euro, fra i soggetti che ad oggi mantengono il diritto ad accedere ai contributi in esame, ai sensi della normativa vigente. L'importo complessivo e i criteri di riparto per il 2025 risultano invariati rispetto all'anno 2024.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame attribuisce: alla Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" 781.338,24 euro, pari all'81,7 per cento dell'importo complessivo; all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo 43.422,02 euro, pari al 4,5 per cento della somma totale; all'Opera nazionale Montessori 86.839 euro, pari al 9,1 per cento del totale; alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi

41.448,63 euro, pari al 4,3 per cento del totale; al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza 2.804,11 euro, pari allo 0,3 per cento della somma complessiva.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Invita, quindi, la relatrice ad esprimersi sullo schema di decreto in esame.

La relatrice [COSENZA](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole.

I senatori Cecilia [D'ELIA](#) (PD-IDP) e [PIRONDINI](#) (M5S), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è quindi posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1209\)](#) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine di venerdì 12 settembre, non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti.

Informa che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio e avverte che, pertanto, non è possibile procedere al conferimento del mandato alla relatrice.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1508\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

[\(852\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel rilevare l'assenza di iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Ha indi la parola la relatrice [BUCALO](#) (Fdl), la quale propone di assumere il disegno di legge n. 1508 quale testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione, rilevando che alcuni dei contenuti presenti nel disegno di legge n. 852 potranno essere riproposti in sede emendativa.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 14 di lunedì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1508, assunto come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58444

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102(pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025**

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8^a Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il nuovo testo unificato riferito ai

disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- all'articolo 8 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1431) Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1562) Deputato Martina SEMENZATO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442(ant.) del 24/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025

442^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) annuncia che il proprio Gruppo non prenderà parte ai lavori parlamentari, in conseguenza dei gravi fatti avvenuti nel corso della notte, in cui delle navi battenti bandiera italiana, che considera dunque parte del territorio italiano, a bordo delle quali si trovano dei parlamentari italiani, sono state attaccate da droni riconducibili a suo avviso allo Stato di Israele.

La senatrice [MENNUNI](#) (FdI), pur comprendendo le parole del senatore Patuanelli, che devono riguardare ogni italiano in difficoltà, peraltro, nel caso di specie, relativamente a imbarcazioni dirette in una zona di guerra, ritiene che la Commissione debba comunque tenere fede ai propri impegni e affrontare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) reputa che il senatore Patuanelli abbia posto un tema molto preciso, relativo alla tutela di una missione navale sulla quale si trovano anche parlamentari del Partito democratico. Si sarebbe aspettato che, di fronte a una situazione così grave, la Presidente del Consiglio prendesse subito l'impegno di riferire al Parlamento, che ha il diritto di essere attivamente coinvolto in questioni di una gravità senza precedenti. Evidenzia che non vi sono, a suo avviso, temi più rilevanti all'attenzione della Commissione e chiede alla stessa di farsi parte attiva di una richiesta alla Conferenza dei capigruppo per l'inserimento sul calendario dell'Assemblea di un'informativa del Presidente del Consiglio.

La senatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) sottolinea la particolarità della giornata, che ha visto l'aggressione di una imbarcazione su cui si trovavano nostri connazionali, tra i quali anche alcuni parlamentari. Pur nella differenza delle posizioni politiche sulla questione, condivide l'aspettativa che il Governo riferisca prontamente all'Aula su quanto accaduto, anche relazionando sulle iniziative che sta assumendo per la tutela dei connazionali.

Il presidente [LOTITO](#), nel condividere la preoccupazione del senatore Patuanelli rispetto a una situazione di assoluta gravità, ricorda che il 2 ottobre sono già previste le comunicazioni del Ministro degli esteri proprio su questi temi.

Sottolinea inoltre che il collega Patuanelli, Presidente del proprio Gruppo parlamentare, ha gli strumenti per poter sollecitare in Conferenza dei capigruppo la calendarizzazione di un dibattito in Aula con specifico riferimento all'attacco subito dall'imbarcazione italiana.

Ribadisce infine la necessità che il dibattito su questo tema si concluda per lasciare spazio ai lavori della Commissione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in segno di protesta per i limiti posti alla possibilità di intervenire sulla questione, dichiara di abbandonare i lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che essendo composto di un unico articolo, è diretto a riconoscere il Festival*filosofia* di Modena, Carpi e Sassuolo quale patrimonio di interesse nazionale, nonché a riconoscere come meritevoli di finanziamento le iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento, organizzate nell'ambito del festival medesimo (comma 1).

Fa presente che il comma 2 dell'articolo unico affida la realizzazione del Festival al Consorzio per il Festival*filosofia*, sancendone legislativamente la natura di ente promotore senza scopo di lucro, il cui funzionamento è disciplinato da statuto.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, il suddetto Consorzio è stato costituito nel 2009 e ne sono soci il comune di Modena, il comune di Carpi, il comune di Sassuolo, la provincia di Modena, la fondazione Collegio San Carlo, la fondazione di Modena e la fondazione Cassa di risparmio di Carpi. Per quanto di competenza, in relazione al comma 1, rileva che occorre avere conferma che dal riconoscimento della manifestazione in questione quale patrimonio di interesse nazionale non derivino oneri per la finanza pubblica. Appare inoltre opportuno avere elementi informativi sulle possibili fonti di finanziamento delle iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione.

Analogamente, con riguardo al comma 2, chiede di confermare che dall'affidamento per legge della realizzazione del *festival* al citato Consorzio, e dal suo riconoscimento legislativo come ente promotore senza scopo di lucro, non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla 2ª Commissione permanente nelle sedute n. 310 e n. 311 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute 310 e 311, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (n. 293)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti

legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con lo schema di decreto legislativo in esame fa presente che viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

L'articolo 1 dello schema in esame contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e dispone, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo unico allegato è composto di 171 articoli suddivisi in diciotto titoli ed è finalizzato a razionalizzare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali.

Osserva poi che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame, affermando che il testo unico ha carattere compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore IVA.

Fa presente che la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenziano anch'esse il carattere compilativo del testo unico, chiarendo che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento, considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, rileva che non si hanno osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi ([n. 294](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera *b*), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Esame e rinvio)

Il presidente [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in tema di servizi per la semplificazione degli incentivi, preso atto delle considerazioni formulate nella relazione tecnica in ordine alle finalità perseguite, che le stesse, rispetto a quanto normativamente previsto nell'elenco di cui al comma 2, non sembrano contemplare, fra gli obiettivi perseguiti con il potenziamento delle due piattaforme ivi richiamate, quanto disposto dalla lettera *f*) (funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo 21, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP)). Sulla questione sarebbe utile acquisire chiarimenti, atteso che il potenziamento informatico del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e del sistema "Incentivi.gov" dovrebbe essere implementato in modo da garantire l'esecuzione delle funzionalità appena illustrate. Andrebbe pertanto chiarito se esse siano comunque incluse fra le funzionalità che il previsto potenziamento garantirebbe, in quanto, nel caso contrario, gli

oneri stimati potrebbero essere inferiori a quelli necessari all'attuazione dell'articolo in esame.

Inoltre, ancora con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che la tabella riepilogativa degli oneri non appare sufficientemente analitica da consentire una valutazione della congruità delle stime rispetto alle finalità perseguite, atteso che mancano dettagli in ordine ai processi tecnici e agli acquisti di materiale che saranno necessari per potenziare le piattaforme e garantire le funzionalità previste.

Riguardo alla quantificazione di 10 milioni di euro stimati complessivamente per il biennio 2025-2026, posto che l'adozione del decreto legislativo in esame avverrà presumibilmente nell'ultimo trimestre del 2025, è probabile uno slittamento degli oneri previsti per il 2025 al 2026. Pertanto, andrebbe confermata la previsione temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica.

In generale, andrebbero forniti approfondimenti sul modo con cui i servizi previsti dall'articolo 3 e poi specificati ai successivi articoli 4, 6, 11, 13, 15, 21 e 23 saranno forniti a regime. Su tale punto la relazione tecnica afferma che le funzionalità sviluppate potranno consentire, a regime, la gestione automatizzata dell'intero ciclo di vita dei bandi caratterizzati da un forte livello di standardizzazione e semplicità. Andrebbe poi assicurato che non si presenteranno oneri aggiuntivi in relazione alla gestione delle nuove piattaforme potenziate, sulla quale la relazione tecnica non si sofferma.

Per quanto attiene ai profili di copertura, segnalato che il capitolo 2228 dello stato di previsione del MIMIT (recante "spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare anche ad esperti o società specializzate ecc.") presenta uno stanziamento iniziale pari a quasi 1,9 milioni di euro per il 2025 (di cui risultano ancora disponibili, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della RGS, alla data del 6 agosto, 218.167 euro) e a quasi 0,9 milioni di euro per il 2026 e il 2027, andrebbe confermata la sussistenza delle risorse necessarie alla copertura degli oneri correlati alla convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per le attività di supporto tecnico all'attuazione della riforma, rispetto ad entrambi gli ambiti individuati dalla legge delega (razionalizzazione dell'offerta di incentivi e attuazione del codice), sia indicando l'ammontare di tali oneri che assicurando l'assenza di pregiudizi per l'attuazione di interventi già previsti. Si fa presente che le risorse ancora disponibili sarebbero in linea con gli oneri sostenuti nel 2024 a valere sul medesimo capitolo per analoghe finalità.

Relativamente all'articolo 10, in materia di partecipazione dei lavoratori autonomi ai bandi per gli incentivi, andrebbe confermato che il potenziale incremento della platea dei partecipanti al bando non avrà riflessi sull'ammontare complessivo delle risorse che verranno, sotto qualsiasi forma, erogate.

In merito all'articolo 13, nel rinviare all'articolo 3 le considerazioni attinenti al sistema Incentivi Italia, osserva che sarebbe utile acquisire indicazioni ulteriori circa le necessità finanziarie che potrebbero emergere in relazione ai servizi di accesso digitale per la compilazione guidata, l'accoglienza delle istanze di accesso e l'acquisizione della documentazione e l'implementazione delle piattaforme interoperabili di cui al comma 4 e all'ammontare delle disponibilità allo scopo utilizzabili, considerando, altresì, la necessità di non pregiudicare sia gli interventi di natura tecnologico-informatica già programmati che l'ordinaria attività di manutenzione dei *software* e degli *hardware*. Circa l'articolo 15, in relazione ai commi 2 e 3, osserva che la generalizzazione della possibilità di procedere ad anticipazioni delle erogazioni (per quanto assistite da strumenti di garanzia) e a pagamenti svincolati dall'avanzamento contabile delle iniziative agevolate, ove utilizzata dalle amministrazioni, potrebbe determinare un'accelerazione dei flussi di cassa, rispetto a quanto ordinariamente previsto, di cui si dovrà tenere conto nella definizione del profilo di spesa (e copertura) del singolo incentivo. Per quanto attiene alla fornitura di servizi da parte del sistema Incentivi Italia, di cui al comma 9, si rinvia a quanto osservato all'articolo 3.

In relazione all'articolo 20, in tema di regime speciale per gli incentivi fiscali e contributivi, osserva che la previsione di cui al comma 6 appare suscettibile di ampliare la platea dei destinatari di incentivi contributivi rispetto a quanto ordinariamente previsto. Pertanto, poiché il successivo comma 7 dispone espressamente l'applicazione delle nuove norme agli incentivi istituiti a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina in esame, sarà necessario tener conto, all'atto dell'introduzione di un nuovo incentivo, del profilo appena cennato per determinare l'entità delle risorse stanziare e individuare le corrispondenti coperture.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il presidente [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, sul testo unificato adottato dalla 8a Commissione permanente nella seduta del 18 settembre 2024, la Commissione bilancio nella seduta del 8 ottobre 2024 ha deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, allo stato non ancora pervenuta.

Osserva che il nuovo testo unificato NT2 ripropone le criticità segnalate sul primo testo unificato NT, in relazione alle quali si rinvia alle osservazioni già formulate nella seduta del 8 ottobre 2024.

Più specificamente, in relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala quanto previsto dalla lettera e), del comma 3 dell'articolo 3, in materia di riduzione ed esenzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire.

Per quanto concerne le agevolazioni di cui agli articoli 3, comma 5, lettera d), e 12, che configurano diritti soggettivi non comprimibili, rappresenta che permangono nel nuovo testo unificato le criticità già segnalate sul primo testo unificato e che tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

In relazione all'articolo 14, recante la copertura finanziaria, rileva che in merito alla copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, è stata sostituita la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 875 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente l'istituzione di un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

A tale riguardo, segnala che tale autorizzazione di spesa presenta stanziamenti fino al 2036, mentre l'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana reca oneri per 300 milioni di euro annui fino all'anno 2037, anno che allo stato risulta quindi privo di copertura.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, anche sul nuovo testo unificato NT2 fa presente che risulta necessario chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

454^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,35

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, su richiesta del Governo, sospende la seduta in attesa del completamento dell'iter istruttorio in relazione a talune proposte emendative relative al disegno di legge n. 1634.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1457) Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il presidente

CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 9 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.36 analogo a 1.37 (i cui rispettivi testi 2 hanno avuto parere non ostativo), 1.54, 1.60 e 1.93.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.52 e 1.97, accantonati in relazione alle richieste del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appare suscettibile di determinare

maggiori oneri l'emendamento 2.9 (testo 2).

Il sottosegretario FRENÌ esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.36, analoga a 1.37, in quanto non presenta profili finanziari critici.

Sulle proposte 1.54 e 1.60, esprime un avviso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né, sulla base degli elementi allo stato disponibili, quantificabili e comunque privi di copertura.

Sugli emendamenti 1.52 e 1.97, esprime una valutazione non ostativa in quanto le proposte non presentano profili critici finanziari potendo gli Atenei alle stesse provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiede, infine, di mantenere accantonati gli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2), essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.54 e 1.60. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.37, 1.52 e 1.97. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2)". Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si valuti, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula standard.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.

Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.

In merito alla proposta 12.100 del relatore, occorre segnalare che andrebbe modificato esclusivamente l'anno di copertura e non anche l'anno del bilancio finanziario e andrebbe inserito il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa alla proposta 12.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del

relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'Agea possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.

Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 12.500 (che recepisce la condizione posta sul testo ai sensi dell'articolo 81 in data 1° ottobre 2025) e 13.100, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.0.1, in quanto la proposta emendativa è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 12.100, a condizione che la stessa sia riformulata come l'emendamento 12.500, sul quale non ha osservazioni da formulare.

Propone di mantenere accantonate tutte le altre proposte emendative, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1. Il parere è non ostativo sulla proposta 12.500. Sull'emendamento 12.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 12.500. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta n. 244 del 9 ottobre scorso, segnalando che si tratta delle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sulle proposte indicate dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sulle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).

La Commissione approva.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un solo articolo, è sprovvisto di relazione tecnica.

Al comma 3 vengono quantificati gli oneri per l'installazione dei segnalamenti e la delimitazione dell'area marina protetta, nonché per l'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, in misura pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7311 «Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette», piano di gestione 1 «Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantirne la copertura.

Al comma 4 vengono quantificate le spese per la gestione ordinaria dell'area nella misura di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento del capitolo 1646

«Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», piano di gestione 1 «Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantire la copertura del medesimo importo.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili sopra richiamati, che evidenziano una carenza di copertura finanziaria e criticità sotto il profilo contabile, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alle proposte emendative 1.21, 4.7 (testo 2) [id. a 4.8 (testo 2) e 4.9 (testo 3)], 6.100 e 7.0.1 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 3.100, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari della proposta, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 3.100, in relazione al quale deposita una nota recante elementi di delucidazione sugli effetti finanziari della proposta.

Sulla proposta 6.100, esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Non ha nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone pertanto di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.21, 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2) e 3.100.

Sull'emendamento 6.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera b), delle parole: "delle proiezioni".

Sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta l'11 giugno 2024 dalla Commissione relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta il 23 settembre scorso dalla Commissione, relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 24 settembre scorso sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 21 maggio scorso sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 15,25.

1.4.2.2.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456(pom.) del 15/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025

456^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sbarra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati 2.3, 2.4 e 3.6 (testo 2).

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 2 e 3, come emendati.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, con il mandato al relatore ad apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1634-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.200 (già 1.1) e 1.6.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 1.34. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari e la congruità della copertura per la proposta 1.0.1.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.9, che prevede l'assunzione degli idonei nei concorsi PNRR1 e PNRR2 sui posti disponibili per effetto di rinunce.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.1 che consente l'utilizzo, per la contrattazione collettiva, di somme andate in economia.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.201 (già 3.8), che incide sul numero minimo di alunni per classe.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.202 (già 3.9), che consente ai docenti di escludere l'assegnazione su posti di potenziamento all'atto della domanda di mobilità.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 3.203 (già 3.10) e 3.204 [già 3.11 (testo 2)].

Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.205 [già 3.12 (testo 2)] in quanto non sussistono risorse sufficienti sull'accantonamento specificato.

Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari e la congruità della copertura per la proposta 3.206 [già 3.13 (testo 2)].

Occorre avere conferma della disponibilità delle somme impiegate a copertura per l'emendamento 3.207 (già 3.14).

Comporta maggiori oneri la proposta 3.208 (già 3.15) per carenza di quantificazione.

Comportano maggiori oneri le proposte 3.0.3, 3.0.4 (testo 2), 3.0.8 e 3.0.10.

Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dall'emendamento 3.0.11.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7 (testo 2).

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura dell'emendamento 5.2.

Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari e la congruità della copertura per la proposta 5.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.2.

Comporta maggiori oneri la proposta 6.200 (già 6.100/1) per carenza delle somme utilizzate a copertura sull'accantonamento indicato.

Occorre avere conferma della sussistenza delle somme impiegate a copertura per l'emendamento 6.201 (già 6.5).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.200 (già 1.1) e 1.6, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.34, si pronuncia in senso contrario in relazione alla copertura individuata, in quanto le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

In relazione alla proposta 1.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, esprime un avviso contrario sulla proposta 2.9, in quanto allo stato non è dimostrabile la neutralità finanziaria della proposta.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime una valutazione contraria sulle proposte 3.1, 3.201 (già 3.8) e 3.202 (già 3.9), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle proposte 3.203 (già 3.10) e 3.204 [già 3.11 (testo 2)] esprime l'avviso contrario del Governo in quanto determinano oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile. La valutazione è contraria anche in relazione alle coperture individuate, in quanto le risorse dei Fondi sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

Sugli emendamenti 3.205 [già 3.12 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile. Inoltre esprime parere contrario sulla copertura finanziaria in quanto il Fondo non reca le necessarie disponibilità.

Sulla proposta 3.206 [già 3.13 (testo 2)], esprime un avviso di contrarietà in quanto la proposta determina oneri la cui congruità allo stato non è dimostrabile.

In relazione alla proposta 3.207 (già 3.14), si pronuncia in senso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

Sulle proposte 3.208 (già 3.15), 3.0.3, 3.0.4 (testo 2), 3.0.8 e 3.0.10, manifesta l'avviso contrario del Governo in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla proposta 3.0.11, esprime un avviso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario sulle proposte 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7 (testo 2), in quanto determinano maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime una valutazione di contrarietà sulla proposta 5.2, in quanto determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

Sull'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e inoltre le risorse del fondo sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulla proposta 6.2, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime un avviso contrario sulla copertura finanziaria della proposta 6.200 (già 6.100/1), in quanto il Fondo non reca le necessarie disponibilità.

Sulla proposta 6.201 (già 6.5), manifesta l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e inoltre le risorse del fondo sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone di esprimere il seguente parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.200 (già 1.1), 1.6, 1.34, 1.0.1, 2.9, 3.1, 3.201 (già 3.8), 3.202 (già 3.9), 3.203 (già 3.10), 3.204 [già 3.11 (testo 2)], 3.205 [già 3.12 (testo 2)], 3.206 [già 3.13 (testo 2)], 3.207 (già 3.14), 3.208 (già 3.15), 3.0.3, 3.0.4 (testo 2), 3.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2), 5.2, 5.0.1, 6.2, 6.200 (già 6.100/1) e 6.201 (già 6.5). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 14 ottobre scorso nonché gli ulteriori emendamenti pervenuti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.93.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 3, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 3.100.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.93, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Esprime invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.93 (testo 2), posto che l'Ateneo di

Bolzano potrà provvedere a coprire i costi conseguenti al reclutamento diretto dei professori di I e II fascia con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), l'avviso non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una identica riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 3.100, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.93.

Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 con il seguente: "1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.93 (testo 2) e 3.100."

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute n. 245 del 14 ottobre scorso e n. 246 del 15 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari, ivi compresa la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri ivi prevista, per gli analoghi emendamenti 8.22 (testo 2) e 8.23 (testo 2).

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.0.3 (testo 2), con particolare riguardo agli oneri di gestione del registro ivi istituito, e 19.0.5 (testo 2).

Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari recati dalla proposta emendativa 19.0.8 (testo 2).

In relazione agli emendamenti 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2), 13.100, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, nel mettere a disposizione una nota recante delucidazioni sui rilievi formulati dalla Commissione, con riferimento agli analoghi emendamenti 8.22 (testo 2) e 8.23 (testo 2), conferma la sostenibilità della clausola finanziaria ivi recata.

Sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta precisando che le attività connesse all'istituzione e alla tenuta del registro possono essere svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili.

In relazione all'emendamento 19.0.5 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa in quanto la proposta ha carattere ordinamentale, disciplinando gli effetti della certificazione di conformità della filiera che viene adottata dalle imprese, con oneri posti a loro esclusivo carico.

Con riguardo all'emendamento 19.0.8 (testo 2), esprime un avviso non ostativo, in quanto la proposta

non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2), 13.100, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

In relazione agli elementi forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione nelle sedute n. 245 del 14 ottobre e n. 246 del 15 ottobre scorsi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 8.22 (testo 2,) 8.23 (testo 2), 19.0.3 (testo 2), 19.0.5 (testo 2), 19.0.8 (testo 2), 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2) e 13.100.".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata dalla Commissione.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 14 ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa alla proposta 12.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'Agea possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Si valuti, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.

Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1 e 13.100, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO chiede di tenere accantonato l'emendamento 5.0.1.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 11.20, 11.21, 11.23, 11.24 e 11.25, in quanto le proposte in esame sono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, esprime un parere non ostativo condizionato, per i profili finanziari, a una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione alla proposta 12.0.1, esprime un avviso di contrarietà in quanto la proposta non consente di garantire la relativa invarianza finanziaria.

Chiede di tenere accantonato, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio, l'emendamento 14.0.100.

Con riferimento all'emendamento 15.2, esprime una valutazione non ostativa condizionata, per i profili di finanza pubblica, a una riformulazione di cui dà lettura.

Chiede l'accantonamento delle proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1 e 13.100, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Chiede altresì di tenere accantonati gli emendamenti, non segnalati dalla Commissione, 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25 e 12.0.1.

Sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»; b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».*".

Sull'emendamento 15.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*All'articolo 15, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Illeciti amministrativi) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000. 2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»*".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.0.1, 14.0.100, 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 13.100, 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il cui esame resta sospeso."

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di riscontro ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione dei Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

